

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 8.04.2010

Oggetto: Assistenza Scolastica: esonero dal pagamento del contributo per il servizio di trasporto scolastico 2009-2010

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'atto deliberativo di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992, esecutivo ai sensi di legge, avente per oggetto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e successive integrazioni e modificazioni;

RICHIAMATI gli articoli 4, 5, 6 e 6 bis del Regolamento con i quali si fissano i criteri di erogazione del benefico dell'esonero dal pagamento del contributo per il servizio di trasporto scolastico comunale per la scuola dell'obbligo a quelle famiglie che, trovandosi in difficoltà, inoltrassero richiesta di intervento assistenziale in questo ambito;

RICHIAMATO il secondo comma dell'art. 6 del Regolamento con il quale si riconosce alla Giunta la facoltà di provvedere, con adeguata motivazione, per i casi in cui i criteri specifici non si adattano alla fattispecie oggetto della convenzione ;

ANALIZZATA la domanda della sig.ra - omissis - tendente ad ottenere il trasporto gratuito per due figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado e della sig.ra - omissis- tendente ad ottenere il trasporto gratuito per un figlio che frequenta la scuola secondaria di primo grado, pervenute conformemente al regolamento Comunale, per l'anno scolastico 2009/2010 – in atti;

PRESO ATTO del verbale n.2 in data 30.03.2010 della Commissione Consiliare per i Servizi Sociali - in atti - chiamata ad un parere obbligatorio, ai sensi del primo comma dell'art. 6 e 6 bis del regolamento;

PRESO ATTO della relazione dell'Assistente Sociale - in atti - redatta ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del Regolamento citato;

DATO ATTO che l'istanza rientra nelle fattispecie dei criteri specifici previsti dal Regolamento Comunale ;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile , espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI CONCEDERE il beneficio dell'esonero dal pagamento della quota /contributo di €242,00 previsto per il primo figlio - quota /contributo fissata con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 13.01.2009 per il servizio di trasporto scolastico anno 2009/2010- alle Sig.re omissis per la figlia omissis e omissis per il figlio omissis.
2. DI DARE ATTO che il beneficio concesso non comporta minori entrate a carico del bilancio 2010 e pluriennale 2011 e 2012 in quanto nella previsione dei proventi dal servizio di trasporto scolastico si è tenuto conto di eventuali concessioni del beneficio in oggetto.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.